

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice unico per le pensioni dott. Anna Bombino

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 79794/PC del registro di
segreteria proposto da XX nata omissis il omissis, C.F. omissis,
residente ad omissis via omissis, rappresentata e
difesa dall'Avv. Piera Del Gaudio ed elettivamente
domiciliata in Roma viale Africa n. 40 presso lo
studio dell'Avv. Michela Di Benedetto,
Contro l'INPS, in persona del Presidente lrp,
rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli
ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura
interna in Roma in via C. Beccaria n. 29,
e l'Azienda ASL Roma 2, in persona del Direttore
generale pro-tempore con sede in Roma via Maria
Brighenti, 2
per la riliquidazione del trattamento pensionistico
con inclusione in quota "B" delle differenze
retributive percepite per lo svolgimento di mansioni
superiori dirigenziali svolte dal 7.06.2008 al

31.12.2012, tranne 90 giorni, presso l'AUSL Roma C
ora ASL RM2, come riconosciute dalla n. 5066/2017
della Corte d'Appello di Roma-Sezione Lavoro, e dall'
ASL con Delibera del 18.01.2018, oltre arretrati
interessi e rivalutazione come per legge.

Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;

Uditi, alla udienza del 10 aprile 2024, con

l'assistenza del segretario dott. Sara Dima, il

relatore cons. Anna Bombino, l'avv. Luciano Antinone

in sostituzione dell'avv. Del Gaudio Piera per la

ricorrente e l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS e

il funzionario Mazzoli Gabriella in rappresentanza

dell'ASL Roma 2, come da verbale in atti;

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha
chiesto, agli enti in epigrafe, la regolarizzazione
della propria posizione contributiva a seguito della
sentenza n.5066/2017 della Corte d'Appello di Roma-
Sezione Lavoro.

2. La Sentenza della Corte di Appello di Roma, in
funzione di Giudice del Lavoro, n. 5066/2017, passata
in giudicato, ha riconosciuto in favore della
ricorrente il diritto al trattamento economico

corrispondente alle mansioni superiori dirigenziali per il periodo dal 7.06.2008 al 31.12.2012, tranne 90 giorni, con conseguente condanna della ASL RM 2 al pagamento, della somma di Euro 76.946,64, per differenze retributive maturate, oltre Euro 4.764,40 per interessi legali; con delibera del 18.01.2018 l'ASL ha iscritto in bilancio la somma di Euro 19.082,77 per "oneri sociali" a copertura della relativa spesa .

3. Con pec del 10.08.2019, l'interessata ha presentato all'INPS la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto delle differenze retributive percepite per lo svolgimento delle superiori mansioni riconosciute nella sopra indicata sentenza, ma senza alcun esito.

4. Con l'odierno ricorso, la ricorrente ha chiesto la rivalutazione del proprio trattamento pensionistico mercè il riconoscimento nella base pensionabile (quota B) delle differenze retributive corrisposte per mansioni superiori svolte dalla medesima sino alla data di cessazione del servizio (31.12.2012).

5. Con memoria, depositata il 22.3.2023, l'Azienda sanitaria ha confermato di avere ottemperato alla sentenza del G.L. e provveduto a comunicare all'INPS

il flusso dei dati necessari per la sistemazione della posizione previdenziale della dott. XX, concludendo per la compensazione delle spese.

6. Con memoria di costituzione del 24.3.2023, l'INPS ha eccepito l'infondatezza del ricorso per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 16 della Legge 5 dicembre 1959 n. 1077 e dell'art. 30 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983 n. 131, che escludono la computabilità nella base pensionabile di compensi percepiti per l'espletamento di mansioni superiori (v. giurisprudenza richiamata), confermando che la determinazione del trattamento di pensione debba avvenire sulla base della qualifica di inquadramento ricoperta dal dipendente al momento del collocamento a riposo.

Evidenza che secondo giurisprudenza contabile consolidata per accertare la quiescibilità delle voci retributive dei dipendenti pubblici, è necessaria la presenza di tre requisiti positivi espressamente richiesti, che debbono essere congiuntamente presenti: l'emolumento deve essere fisso nell'ammontare, continuativo nel tempo e deve costituire corrispettivo per l'attività lavorativa

normalmente svolta; nonché all'assenza dei requisiti negativi, ex art.16 della L.1077/59. Ha escluso la natura di emolumento fisso e continuativo alla differenza stipendiale corrisposta per lo svolgimento di mansioni superiori e ciò nella considerazione che le mansioni superiori, per la loro stessa natura giuridica, hanno necessariamente carattere di temporaneità e contingenza, a prescindere dalla durata in concreto del loro svolgimento.

In via subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei, con riferimento alla data di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente (31.12.2012). In ulteriore subordine, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Con il favore delle spese.

Alla udienza del 6.9.2023 su richiesta delle parti, il giudizio è stato rinviato, per approfondimenti, alla udienza del 10 aprile 2024.

Nelle more del giudizio, le parti hanno depositato note difensive con le quali hanno concordano sulla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo l'INPS provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'inclusione degli emolumenti

corrisposti in servizio alla dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori. La ricorrente insiste per la condanna alle spese.

La causa è passata in decisione previa lettura del dispositivo, depositato in segreteria.

Considerato in

DIRITTO

1. Le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo le Amministrazioni convenute dato esecuzione alla sentenza n.5066/2017 della Corte d'Appello di Roma-Sezione Lavoro, mercè la valorizzazione in quota B della pensione degli emolumenti corrisposti alla dipendente, in costanza di servizio, per lo svolgimento di mansioni superiori.

2. Preso atto di quanto sopra occorre dichiarare cessata la materia del contendere.

3. Tuttavia, a fronte dei ritardi riscontrati nell'esecuzione della sentenza favorevole alla ricorrente, vanno riconosciute alla ricorrente le spese del giudizio.

4. Difatti, sia la regolarizzazione, la rettifica della posizione contributiva (in data 13.03.2023) ad opera dell'Azienda USL Roma 2 che la riliquidazione

del trattamento pensionistico e l'adeguamento della prestazione da parte dell'INPS (febbraio 2024) sono avvenute dopo la notifica del ricorso introduttivo alle parti e l'istaurazione del giudizio pensionistico.

5. Pertanto, le spese legali vengono liquidate in favore della ricorrente, nella misura complessiva di euro 800,00 , di cui euro 500 a carico dell'Azienda sanitaria ed euro 300, 00 a carico dell'INPS, da corrispondere al difensore dichiarato antistatario.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.

Le spese legali, quantificate nella misura di euro 800,00 sono poste a carico delle Amministrazioni soccombenti, di cui euro 500 a carico dell'Azienda sanitaria ed euro 300 a carico dell'INPS, e liquidate in favore del difensore dichiarato antistatario.

Manda alla segreteria per gli adempimenti successivi.

Così deciso, in Roma il 10 aprile 2024

IL GUP

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA